



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia*»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

VISTO l'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “*Fondo per la crescita sostenibile*”;

VISTO che il predetto “Fondo per la crescita sostenibile” è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, tra i quali quelli riferiti alla finalità di cui allo stesso articolo 23, comma 2, lettera b, inerente al “*rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma*”;

VISTO il comma 6 del sopra menzionato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., di seguito Invitalia, per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi



industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso articolo 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, che prevede che la parte di attività dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'articolo 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 che, all'articolo 18 conferma le disposizioni relative alle risorse disponibili;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 204, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;



VISTO il successivo comma 205 dello stesso articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le predette risorse di cui al comma 204 del medesimo articolo 1, sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 27;

CONSIDERATO che gli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa necessitano di uno stanziamento di risorse adeguato alle finalità previste dagli stessi, quantificabile in 120 milioni di euro, e che le residue risorse di cui al citato articolo 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 30 milioni di euro, possono essere destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa a sportello;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono ripartite come segue:
 - a) agli interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 120.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
 - b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, sono riservati euro 30.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

IL MINISTRO
Firmato Patuanelli